



COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 18 in data: 23.07.2018	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DUP - DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021. Art. 170 d. lgs. n. 267/2000**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addi **VENTITRE** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI	P	8 – BERTONI MATTEO	P
2 – BROGNOLI BRUNELLA	P	9 - CASTELLI NADIA GIULIA	A
3 – CASTELLI ROBERTA	P	10 – TURRINI GIULIA	A
4 – QUISTINI GIANPIETRO	P	11 – MAZZINI ROMINA	A
5 – QUISTINI DARIO	P		
6 – RIVETTA CRISTIAN	P		
7 – ZANOLINI MAURO	P		

Totale presenti **8**
Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Giovanmaria Flocchini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 18 del 23.07.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021. Art. 170 d. lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali *il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;*
- il punto 8, il quale disciplina il Documento unico semplificato;

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1.

VISTO l'articolo 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Atteso che il DM [Decr. 18 maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato \(G.U. 9 giugno 2018, n. 132\)](#) sostituisce il punto 8.4 e aggiunge il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'[Allegato 4/1](#) al [D.Lgs. n. 118 del 2011](#).

Atteso che il contenuto del nuovo punto 8.4 del or menzionato DM MEF 18 maggio 2018 è il seguente:

8.4.

Documento unico di programmazione **semplificato** degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il Documento unico di programmazione **semplificato**, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le **principali scelte** che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli **indirizzi generali** di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente;
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) la gestione delle risorse umane;
- 4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione :

- a) alle entrate, con particolare riferimento :
 - ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
 - al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;
- b) alle spese con particolare riferimento:
 - alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
 - agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;
- d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
- e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla **programmazione dei lavori pubblici** e delle alienazioni e **valorizzazioni dei beni** patrimoniali;
- f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;
- g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'[art. 2](#), comma 594, [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#);
- h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, **si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni**, i seguenti documenti:

- a) **programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici**, di cui all'[art. 21](#), [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e regolato con [Decreto 16 gennaio 2018, n. 14](#) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) **piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**, di cui all'[art. 58](#), comma 1, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#). convertito con modificazioni dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#);
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'[art. 21](#), comma 6, [D.Lgs. n. 50 del 2016](#) e regolato con [Decreto 16 gennaio 2018, n. 14](#) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'[art. 2, comma 594](#), [L. n. 244 del 2007](#);
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'[art. 16](#), comma 4, [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#);
- f) **programmazione triennale del fabbisogno di personale** di cui all'[art. 6](#), comma 4, [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#);
- g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

Il DUPSS

Al principio contabile viene inoltre aggiunto il paragrafo 8.4.1, destinato agli enti locali con popolazione fino a 2mila abitanti, ai quali viene consentito di redigere il DUP in forma **ulteriormente semplificata**. Questo il contenuto minimo: a) organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate; b) coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) politica tributaria e tariffaria; d) organizzazione dell'ente e del suo personale; e) piano degli investimenti e relativo finanziamento; f) rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica. c) dopo il paragrafo 11 è aggiunta l'appendice tecnica e l'esempio n. 1 – Struttura tipo di DUP semplificato:

Atteso che il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il termine del 31 luglio "per le conseguenti deliberazioni" ([art. 170 del Tuel](#)).

Il termine **non è tuttavia perentorio**, non essendo prevista alcuna sanzione.

La deliberazione del Consiglio concernente il DUP potrà tradursi, senza alcun termine temporale predeterminato, nell'**approvazione del Documento** oppure in una **richiesta di integrazioni e modifiche**. Queste costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio, ai fini della predisposizione della successiva **nota di aggiornamento**, il cui termine di presentazione è fissato al **15 novembre**.

La deliberazione del DUP costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione e come tale non può essere considerato adempimento facoltativo. Pertanto, il Consiglio deve deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. Quest'ultima è tuttavia eventuale: può non essere presentata se il Consiglio ha approvato il DUP e non sono intervenuti eventi da renderne necessario l'aggiornamento.

Se deliberato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, ferme restando le proroghe dei termini del bilancio di previsione che comprendono anche la versione definitiva del DUP. Questa, eventualmente derivante dalla nota di aggiornamento, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio quale provvedimento propedeutico al bilancio di previsione.

In caso di amministrazione appena insediata, il principio contabile concernente la programmazione contiene una deroga finalizzata a consentire agli uffici di recepire le linee di mandato del Sindaco negli obiettivi strategici e, a cascata, a declinarle in obiettivi operativi.

Precisato che:

l'art. 107 del TUEL, l'art. [4 del D.Lgs. n. 165/2001](#), nonché il principio contabile di cui al paragrafo 10 dell'allegato 4/1 al [D.Lgs. n. 118/2011](#) e s.m. prevedono l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai dirigenti / responsabili dei servizi.

In definitiva ai medesimi funzionari vengono assegnate quote di:

- stanziamenti di spesa;
- previsioni di entrata;
- personale;
- beni mobili;
- beni immobili.

Anche in caso di mancata approvazione del PEG, tanto non significa in nessun caso che, in talune situazioni, il comma 3 dell'art. 169 del TUEL possa essere interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta. Tale ipotesi è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme attuative (artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 2 e 3, TUEL; art. [4 D.Lgs. n. 165/2001](#) e successive modificazioni). Peraltro lo stesso principio contabile (allegato 4/1, paragrafo 8.4), nell'esaminare il DUP semplificato adottato dagli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevede l'assegnazione delle risorse e degli obiettivi anche nei suddetti enti.

Atteso che la presentazione del documento al consiglio entro il 31 luglio costituisce il **primo passo** del normale ciclo di programmazione dell'ente. Il Consiglio potrà successivamente approvare il Dup come presentato dalla giunta o chiedere integrazioni e modifiche per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento, di competenza della giunta. Poiché la legge non ha fissato un termine per la deliberazione consiliare, spetta in via ordinaria al regolamento di contabilità disciplinarne le modalità. In ogni caso il Consiglio deve deliberare in tempo utile al fine di consentire alla giunta la presentazione dell'eventuale aggiornamento del Dup entro la scadenza del 15 novembre. Entro quel termine, (salvo proroghe), la giunta deve presentare al consiglio, in uno con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la nota di aggiornamento del Dup, corredata dalla relazione dei revisori. Ciò in vista dell'approvazione consiliare entro il 31 dicembre del Dup e del preventivo 2019 (salvo proroghe).

Atteso quindi che (riassuntivamente):

- la proposta di DUP, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio **entro il 31 luglio** di ogni anno. (artt. 151, comma 1, 170, comma 1, e 174, comma 1, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#)).
- L'eventuale nota di aggiornamento del DUP, che costituisce il DUP definitivo, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio, unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione, entro il 15 novembre di ogni anno. (artt. 170, comma 1, e 174, comma 1).
- È rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo di revisione sul DUP e, specificatamente, sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare al consiglio, unitamente allo schema di bilancio di previsione, **venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione al consiglio**. (art. [174, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), nel testo modificato dall'art. [9-bis, comma 1, lett. a, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito dalla [Legge 7 agosto 2016, n. 160](#)).

Considerato che il nuovo ordinamento nel collocare il processo di pianificazione/programmazione a monte di quello di previsione, anticipa i tempi di redazione ed approvazione del DUP rispetto a quelli di approvazione del bilancio.

Il Documento deve essere presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente al periodo di riferimento. Successivamente alla redazione del DUP, la Giunta, tenendo conto delle scelte e degli obiettivi ivi indicati, predispose il bilancio di previsione da presentare al Consiglio entro il 15 di novembre. Entro la stessa data viene presentata la nota di aggiornamento al DUP, per dare conto delle eventuali modifiche del contesto di riferimento coerenti con il quadro economico finanziario del triennio successivo.

Atteso quindi che, conclusivamente:

- **entro il 31 luglio**, le giunte son tenute a presentare ai consigli il documento unico di programmazione relativo al prossimo triennio (vedi l'art. 170 del TUEL e il punto 8 del principio contabile n. 4/1);
- il **termine non è perentorio**, ma occorre tenere conto di quanto eventualmente previsto in termini più restrittivi dai singoli regolamenti di contabilità;
- gli enti fino a 2 mila abitanti possono scegliere fra il modello **ordinario**, quello **semplificato** e quello **super-semplificato**. Da 2.001 a 5.000 abitanti, la scelta è fra Dup ordinario

e Dup semplificato, mentre al di sopra di tale soglia rimane solo la prima opzione.

Visti i chiarimenti forniti dalla Commissione Arconet nella FAQ n. 10/2015 in ordine all'iter di approvazione del DUP.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera di giunta comunale n.36 del 11.07.2018 di approvazione della proposta di DUP (documento unico di programmazione) 2019/2021 al consiglio comunale.

Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2019/2021 al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni.

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

2. di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il DUP 2018-2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

SUCCESSIVAMENTE LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA D BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DUP - DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021. Art. 170 d. lgs. n. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 23/07/2018

Il Sindaco

Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 23/07/2018

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO
Flocchini Giovanmaria**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto**

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
